CONSIGLIO E UFFICIO PROVINCIALI DELL'ECONOMIA

DI CUNEO

REGOLAMENTO

per la formazione del Ruolo dei Periti Commerciali

Industriali ed Agrari
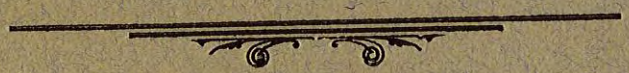
Tip. Z. GASTALDI

:: :: CUNEO :: ::

CONSIGLIO E UFFICIO PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
DI CUNEO

REGOLAMENTO

per la formazione del Ruolo dei Periti Commerciali Industriali ed Agrari

Tip. Z. GASTALDI
:: :: CUNEO :: ::

Il Ministro per l'Economia Nazionale,

Visto l'art. 3 del R. Decreto Legge 16 Giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici ed i Consigli Provinciali dell'Economia;

Visto l'art. 2 del R. Decreto Legge 22 dicembre 1927 n. 2578;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1928 del Consiglio Provinciale dell'Economia di Cuneo;

DECRETA:

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per la formazione del Ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari per la circoscrizione territoriale del Consiglio Provinciale dell'Economia di Cuneo.

Roma, li 15 gennaio 1929 - A. VII.

p. il Ministro: f.o LESSONA

*
**

DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO.

Art. 1. — A termini dell'art. 3 n. 8 del R. D. L. 16 giugno 1927 n. 1071, il Consiglio Provinciale dell'Economia di Cuneo forma ogni triennio, il Ruolo delle persone più idonee all'Ufficio di Perito Commerciale, Industriale ed Agrario.

Art. 2. — Entro la prima quindicina del mese di gennaio dell'anno in cui si inizia il triennio, per il quale deve essere rinnovato il Ruolo dei Periti Commerciali, Industriali ed Agrari, il Presidente del Consiglio, con avviso affisso all'Albo di questo, inserito nel «Foglio degli Annunzi Legali della Provincia» e pubblicato per estratto in uno dei giornali quotidiani più diffuso nella circoscrizione Consigliare, invita tutti coloro che aspirano ad essere inscritti nel nuovo ruolo a presentare al Consiglio, non più tardi dell'ultimo giorno del successivo mese di febbraio, la relativa domanda con gli atti ed i documenti richiesti all'art. 6.

La presentazione della domanda implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi con esso imposti. Questa disposizione dev'essere riprodotta nell'avviso di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3. — Il Consiglio nomina, ogni triennio una Commissione Consultiva composta del suo Presidente o da altro componente l'Ufficio di presidenza del Consiglio da lui delegato, che la presiede; di tre Membri scelti nel proprio seno fra i rappresentanti degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori e di altri tre membri su designazione, due della Federazione dei Sindacati Fascisti delle professioni intellettuali per la Provincia di Cuneo ed uno del Sindacato Provinciale Fascista dei Tecnici Agricoli.

La Commissione Consultiva compie le

operazioni preliminari ed istruttorie per la formazione del Ruolo, riferendone al Consiglio a termine del presente regolamento.

Ad apposito ufficio del Consiglio sono affidate le mansioni di segreteria per ogni compito della Commissione riguardante la formazione del Ruolo.

Art. 4. — Il Ruolo dei Periti Commerciali, Industriali ed Agrari comprende ogni specie di commercio, di industria e di agricoltura, raggruppate in categorie.

Il numero delle categorie è determinato ogni volta che si forma il Ruolo, in relazione alle attitudini dimostrate dagli inscritti ed ai bisogni che nella pratica si siano manifestati.

Art. 5. — Possono essere inscritti nel Ruolo dei Periti Commerciali, Industriali ed Agrari, tutti coloro che per cognizioni tecniche e pratiche dimostrino di possedere speciali attitudini all'esame intrinseco delle varie questioni attinenti all'esercizio di un determinato ramo di commercio, di industria o di agricoltura.

Un perito non può essere iscritto che in una sola categoria.

Art. 6. — Gli aspiranti alla iscrizione nel Ruolo, devono presentare, entro il termine perentorio stabilito all'art. 2, domanda in carta da bollo da L. 2, sottoscritta dal richiedente e corredata dai seguenti documenti:

a) ricevuta della tassa di L. 25, dovuta per l'iscrizione in uno dei Ruoli compilati dal Consiglio Provinciale dell'Economia;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente ha compiuto i venticinque anni allo scadere del termine per la presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'art .45 del R. D. 5 ottobre 1913 n. 1178, comprovante l'immunità penale e la capacità civile;

e) certificato di moralità e buona condotta;

f) certificato di iscrizione da almeno tre anni nel registro della popolazione stabile di uno dei Comuni della Provincia di Cuneo;

g) licenza complementare od altro titolo equivalente rilasciato da una scuola media di primo grado;

h) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di perito.

Gli inscritti nel Ruolo che aspirano alla reinscrizione, devono presentare la domanda con le stesse norme ed entro lo stesso termine stabilito per gli altri aspiranti. Sono però dispensati dall'unire alla domanda i documenti di cui alla lettera b) g) h).

I certificati di cui alla lettera c) d) e) f) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di decorrenza del termine assegnato per la presentazione della domanda d'iscrizione.

Devono essere legalizzate le firme apposte sopra atti, certificati, copie di estratti, dai pubblici funzionari ed ufficiali, di qualsiasi ordine, la cui giurisdizione non sia compresa nella provincia di Cuneo.

Nella domanda deve essere indicata la materia commerciale, industriale od agraria, per la quale il richiedente intende esercitare le funzioni di perito.

Ogni aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda che non è iscritto nel Ruolo dei Periti Commerciali, Industriali od Agrari, formato da altro Consiglio Provinciale dell'Economia.

Questa disposizione deve essere richiamata nell'avviso di cui all'art. 2 comma primo.

Art. 7. — Sono esclusi dalla iscrizione nel Ruolo:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, ancorchè riabilitati;

c) coloro che hanno riportato condanne penali per delitto, quando anche la esecuzione della pena o la condanna siano state condonate od estinte per indulto, grazia od amnistia ad eccezione dei reati di cui agli articoli 237 e 244 del Codice Penale e all'art. 1 del R. D. 22 dicembre 1922 n. 1641;

d) coloro che sono stati in precedenza cancellati dal Ruolo per non aver adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, salvo che sia intervenuta la deliberazione preveduta all'art. 21.

e) coloro che sono inscritti nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari formato da altro Consiglio dell'Economia.

Art. 8. — Si considerano come non presentate agli effetti dell'art. 3:

a) le domande pervenute al Consiglio Provinciale dell'Economia di Cuneo oltre la fine di febbraio, o dopo la scadenza del termine di cui all'art. 15 comma secondo;

b) le domande sprovviste di uno o più certificati e documenti di cui alla lettera a) ed h) dell'art. 6, ferma l'eccezione di cui all'art .6 comma secondo, ultima parte, concernente le reinscrizioni; quelle che ove ne sieno fornite, non rispondono alle condizioni di legalità e quelle mancanti della dichiarazione di cui allo stesso art. 6, penultimo comma;

c) le domande dalle quali risulti che il richiedente non possiede uno o più requisiti di cui all'art. 6, o che si trovi in una delle condizioni di esclusione, di cui all'art. 7.

Art. 9. — Il Presidente del Consiglio provvede di ufficio alla esclusione delle domande che devono considerarsi come non presentate a sensi dell'art. 8 e ne dà notizia comunicandone i motivi ad ogni singolo interessato, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 10. — Entro il mese di aprile il Presidente del Consiglio convoca la commissione consultiva, di cui all'art. 3, per il primo esame delle domande, escluse quelle di cui all'art. 9, e per la compilazione dell'elenco degli aspiranti.

L'elenco deve contenere per ogni aspirante:

nome, cognome, paternità, data di nascita e residenza, professione abituale e una sommaria indicazione dei documenti di cui all'art. 6, lettera h), nonchè della specialità da ciascuno indicata.

Art. 11. — La Commissione Consultiva provvede a richiedere le informazioni, ad esperire indagini e controlli sugli aspiranti e compilare l'elenco delle persone che considera idonee ad essere iscritte nel Ruolo, in base a criteri di massima fissati in antecedenza, determinando il loro riparto nelle varie categorie e lo propone al Consiglio a termini dell'art. 12.

Art .12. — Entro il mese di giugno, il Consiglio procede alla formazione del Ruolo. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, il Presidente trasmette ai singoli membri l'avviso di convocazione, insieme ad una copia dell'elenco degli aspiranti compilato a norma dell'art. 10.

Il Presidente informa il Consiglio delle domande escluse dall'elenco, perchè considerate come non presentate a termine dell'art. 8, e riferisce in merito ai criteri di massima adottati alle domande di ogni singolo aspirante, alle informazioni assunte, agli accertamenti esperiti.

Presenta infine l'elenco formato dalla Commissione consultiva delle persone ritenute idonee ad essere iscritte nel Ruolo di cui all'art. 11.

Il Consiglio forma il Ruolo delle persone più idoncee all'ufficio di perito commerciale, industriale ed agrario, deliberando a

maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.

Art. 13. — Il Ruolo deve indicare per gli iscritti in ciascuna categoria:

a) il nome, il cognome e la paternità;

b) la residenza;

c) la professione abituale;

d) la materia o la categoria commerciale, industriale od agraria in cui l'inscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito;

e) la data di iscrizione nel Ruolo.

Art. 14. — Una copia del Ruolo, avente in calce la indicazione della data di adunanza, in cui fu formato, e la dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal Presidente o dal Segretario del Consiglio, è trasmessa alle autorità giudiziarie, alle prefetture, agli uffici ferroviari, agli uffici doganali e ad altri uffici che possano avervi interesse, nella circoscrizione consigliare.

Ai detti enti od uffici devono altresì essere notificate, a cura del Consiglio, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Il ruolo rimane affisso durante il triennio nei locali del Consiglio ed è pubblicato nell'Albo del Comune di Cuneo.

Art. 15. — Nel triennio, durante il quale il Ruolo resta in vigore, possono essere formati Ruoli suppletivi, solo quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla Commissione di cui all'art. 3, motivata dall'insufficienza del numero degli iscritti nel Ruolo vigente.

Per la formazione dei Ruoli suppletivi si segue lo stesso procedimento stabilito negli articoli 2 e seguenti, salvo per quanto riguarda le date, purchè sia mantenuta immutata la durata dei termini fissata in quegli articoli per le successive fasi del procedimento, a meno che il Ministero dell'Economia Nazionale non ne consenta la abbreviazione, su richiesta motivata dal Consiglio.

Il Ruolo suppletivo scade al termine del triennio in corso al momento in cui è formato, contemporaneamente al Ruolo principale.

Art. 16. — In caso di nomina di periti per parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa o del Consiglio Provinciale dell'Economia su richiesta di terzi, ove concorrano speciali motivi desumibili dalla natura della questione deferita all'esame del perito, il perito stesso può essere obbligato a prestare cauzione entro il limite massimo di lire diecimila, nelle forme e nei modi determinati nell'atto di nomina.

In tutti i casi la cauzione deve essere depositata presso la Tesoreria del Consiglio Provinciale dell'Economia ed è vincolata per la durata delle operazioni del perito.

La somma capitale dei titoli depositati e i loro interessi spettano al cauzionante, salvo che siano intimate al Consiglio legali opposizioni.

DELLA VIGILANZA SUGLI INSCRITTI.

Art. 17. — Il Consiglio vigila, durante il triennio, sulla conservazione del Ruolo, effettuando le radiazioni degli inscritti, ai quali vengano meno talune delle condizioni richieste per la inscrizione, o che incorrano in taluno dei motivi elencati come causa di esclusione dal ruolo, o che, infine, incaricati di una perizia, manchino all'osservanza dei loro doveri e all'adempimento degli obblighi verso il Consiglio, stabiliti nel presente regolamento.

Art. 18. — Il perito nominato per una perizia giudiziale o per incarico di un pubblico ufficio deve, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'incarico ricevuto, informare il Consiglio, specificando l'oggetto della perizia affidatagli.

Entro il termine di un mese dall'adempimento delle sue funzioni deve altresì trassmettere al Consiglio una relazione dell'opera compiuta e dei motivi per i quali la perizia non fu eseguita, quando ciò si verifichi.

Nel caso che ad un perito nominato per una determinata perizia ne subentri un altro, senza che il primo abbia portato a termine l'incarico ricevuto, tanto questi che il perito subentrante devono darne avviso entro cinque giorni al Consiglio, indicando il motivo del provvedimento.

Le comunicazioni e le trasmissioni di cui sopra devono essere fatte per lettera raccomandata.

Art. 19. — La Commissione Consultiva, di cui all'art. 3, oltre allo svolgimento delle mansioni preliminari ed istruttorie per la formazione del ruolo a sensi dello stesso articolo, esercita la sorveglianza, di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, in rapporto con gli inscritti, riferendo al Consiglio sui rilievi fatti e sulle risultanze esperite, e proponendo, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni comminate all'art. 20.

All'ufficio del Consiglio, di cui al citato art. 3, sono affidate le mansioni di segreteria per ogni compito della Commissione riguardante la vigilanza sugli inscritti.

Detto ufficio di segreteria forma per ogni perito inscritto nel Ruolo una posizione intestata al suo nome, nella quale si tiene nota della data di nomina in ogni singola perizia giudiziale e per pubblico ufficio, dei motivi per cui la perizia non fu eseguita, delle relazioni presentate e, in genere, di tutte le notizie concernenti gli adempimenti dei periti verso il Consiglio.

Art. 20. — Sono cancellati dal Ruolo gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento all'iscrizione;

b) quando vengano a trovarsi in una delle condizioni prevedute nell'art. 7 per la esclusione dall'inscrizione;

c) quando, senza giustificati motivi, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;

d) quando nell'esercizio delle funzioni di perito abbiano dato prova di colpevole negligenza o abbiano compromesso la propria reputazione con fatti gravi, o quando abbiano reiteratamente rifiutato, senza giusti motivi, l'assunzione di incarichi per perizie private;

e) quando si rendano inadempienti agli obblighi imposti all'art. 18.

Verificandosi una delle condizioni di cancellazione dal Ruolo, l'interessato è invitato dal Consiglio, a mezzo di lettera raccomandata a dare chiarimenti o a trasmettere le sue giustificazioni entro un termine non minore di dieci giorni dalla data dell'invito.

E' in facoltà del Consiglio di invitare l'interessato a comparire avanti la Commissione di cui all'art. 19 in un giorno determinato, entro un termine non minore di cinque giorni dalla data di invito.

La Commissione fa redigere processo verbale della comparizione, facendo pure constare l'eventuale mancanza di risposta dell'interessato.

Il Consiglio, su relazione della Commissione, delibera la cancellazione dal ruolo. La deliberazione del Consiglio é insindacabile.

Dell'avvenuta cancellazione è data notizia all'interessato con lettera raccomandata, richiamando il motivo della cancellazione di cui al presente articolo.

La cancellazione, entro cinque giorni da quello in cui è stata deliberata, è pure notificata a tutti gli uffici di cui all'art. 14.

Art. 21. — Quando la causa della cancellazione dal Ruolo sia stata l'inosservanza agli obblighi di cui all'art. 18 il Consiglio, su istanza dell'interessato, ha facoltà di ammetterlo al procedimento per la inscrizione del nuovo Ruolo, purchè la domanda sia presentata non oltre il mese di novembre dell'anno nel quale scade il ruolo in corso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 22. — Il Consiglio tiene debito conto, nella scelta degli aspiranti, della condizione di mutilato o invalido di guerra o per causa nazionale e di combattente, quando risulti dimostrato, a parità di merito, il possesso della idoneità specifica a sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 23. — Il presente regolamento, dopo l'approvazione del Ministero dell'Economia Nazionale, deve essere pubblicato a cura del Consiglio Provinciale dell'Economia di Cuneo ed inviato alle autorità, ed agli uffici di cui all'art. 14.